

Decreto federale che approva la Convenzione UNESCO 1970

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 2001²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970³ concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

3081

¹ RS 101

² FF 2002 457

³ RS ...; RU ... (FF 2002 557)